REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 207

OGGETTO: Contratto d'appalto dei "Lavori di realizzazione di una scalinata e di un collegamento mobile tra Terminal Bus e Centro Città".

Atto aggiuntivo all'originario contratto rep. n. 131 del 14 dicembre 2016 a seguito di Perizia di Variante.

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 13 (tredici) del mese di febbraio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. **Domenico Libero Scuglia**, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

- 1) la dott.ssa **Adriana Maria Stella Teti**, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 2 del 03 febbraio 2020, di seguito nel presente atto denominato "Ente Appaltante";
- 2) il **Sig. Francesco Di Madero** (codice fiscale DMD FNC 39P17 I820Q), nato a Somma Vesuviana (NA), il 17 settembre 1939 e residente in Somma Vesuviana (NA), Via Santa Maria delle Grazie a Castello, n. 52, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di

2, Yal 9/

Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa "Di Madero S.r.l.", con sede legale in Somma Vesuviana (NA), Via Santa Maria delle Grazie a Castello, n. 46, (codice fiscale 04097130639 - partita IVA 03121301216), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, in data 19 febbraio 1996, con il numero R.E.A. 349483, giusta dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e depositata agli atti del Comune e che, nel prosieguo dell'atto, verrà denominato "Appaltatore".

Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto Rep. n.131 del 14 dicembre 2016, registrato all'Agenzia delle Entrate in pari data, al numero 4051, serie 1T, i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa Di Madero S.r.l. per l'importo complessivo di €. 419.889,15 (euro quattrocentodiciannovemilaottocentoottantanove/15) oltre IVA, così suddiviso:
- €. 327.965,22 (euro trecentoventisettemilanovecentosessantacinque/22) per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,13%;
- €. 75.050,38 (euro settantacinquemilacinquanta/38) per il costo del personale non soggetto a ribasso;
- €. 16.873,55 (euro sedicimilaottocentosettantatre/55) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di introdurre alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto, apportando alcune variazioni all'interno delle categorie dei lavori originariamente



previsti nel progetto posto a base del presente appalto ("variante tecnica"), unitamente all'inserimento di tre nuove categorie di lavori ("variante suppletiva"), tutti configurabili quali lavori complementari e comunque migliorativi e pertanto si è proceduto con la redazione di un'apposita **Perizia** di Variante Tecnica e Suppletiva;

- che detta Perizia di Variante, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Carmelo Congestrì, in data 28 novembre 2018, a sensi della normativa di legge applicabile e trasmessa al RUP con nota prot. n. 61434 del 19 dicembre 2018, è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 94 del 28 gennaio 2019;
- che tale Perizia di Variante, prevede una maggiore spesa per lavori di
 € 136.945,18 (euro centotrentaseimilanovecentoquarantacinque/18) al lordo del ribasso d'asta del 31,13% (oltre I.V.A.) e quindi con una variazione complessiva del 24,10 % in aumento;
- che i lavori di Perizia hanno comportato la previsione di n. 4 (quattro) nuovi prezzi unitari, per come opportunamente individuati nella Tav. 2b Analisi Nuovi Prezzi;
- che la spesa complessivamente prevista rimane nei limiti dell'importo originariamente finanziato, il tutto per come evincibile dal **Quadro Economico** (**Tav. 4**);
- che, pertanto, il nuovo importo dei lavori, da corrispondere all'Appaltatore, risulta essere pari ad €. 521.101,01 (euro cinquecentoventunomilacentouno/01) oltre IVA, distinto in €. 407.019,35 (euro quattrocentosettemiladiciannove/35) per lavori al netto del ribasso del 31,13%, ed €. 114.081,66 (euro centoquattordicimilaottantuno/66) per

9. of 1 of

AN PAR ENTERNATION OF THE PART ENTERNATION OF THE PART

W

oneri per la sicurezza e costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso;

- che la spesa complessiva, finanziata con apposito mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. posizione n. 4520997, risulta registrata sul Capitolo 23031 Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 Bilancio 2020;
- che occorre ora disporre l'accollo dei nuovi lavori all'Appaltatore, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale dell'opera di che trattasi e degli atti costituenti la Perizia di Variante;
- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti dell'Appaltatore e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.lgs. 153/2014, nonché dei loro familiari conviventi, richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con nota prot. n. 108444 del 11 aprile 2019;
- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INAIL n.19503705, regolare certificato DURC, relativo all'Appaltatore, valido sino al 07 aprile 2020, agli atti con prot. n. 6405 del 05 febbraio 2020;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999, n. 68;
- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

9.41 &

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e sono depositati presso l'Area 3 - Settore 5 – Servizio 1.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale Rappresentante e Amministratore Unico della ditta Di Madero S.r.l., Sig. Francesco Di Madero, ha dichiarato che la Società, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai

p: of of



fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, esecutore dei lavori principali, i nuovi e maggiori "Lavori di realizzazione di una scalinata e di un collegamento mobile tra il Terminal Bus ed il Centro Città", per come previsti dalla "Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva", approvata con determinazione dirigenziale n. 94 del 28 gennaio 2019, citata in premessa.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dall'Ente Appaltante all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €. 521.101,01 (euro cinquecentoventunomilacentouno/01) oltre IVA, così suddiviso:

€. 407.019,35 (euro quattrocentosettemiladiciannove/35) per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,13%;



- €. 20.940,82 (euro ventimilanovecentoquaranta/82) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- €. 93.140,84 (euro novantatremilacentoquaranta/84) per costo del personale non soggetto a ribasso.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

- a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.
- c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.
- d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E41I08000000002 e il codice CIG 55303404F0 assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente bancario sono i seguenti:

Intesa Sanpaolo SpA – Agenzia di Somma Vesuviana (NA)

IBAN: IT 89D0306940253100000009584

2.41 4





Il soggetto delegato ad operare sul conto sopra indicato, è il Sig. Di Madero Francesco (C.F.: DMD FNC 39P17 I820Q), nato a Somma Vesuviana (NA), il 17 settembre 1939 e residente in Somma Vesuviana (NA), Via Santa Maria delle Grazie a Castello n. 52; giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore in data 03 febbraio 2020, acquisita agli atti con prot. n. 7287 del 10 febbraio 2020.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i nuovi lavori derivanti dalla Perizia di Variante agli stessi prezzi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto, rep. n. 131/2016 e secondo le modalità riportate nei seguenti elaborati tecnici che compongono la Perizia di Variante di che trattasi e dai quali risulta l'aggiunta di 4 (quattro) nuovi prezzi:

ELENCO ELABORATI

Tav 1: Relazione Tecnico Descrittiva

Tav 2: a) Elenco Prezzi – b) Analisi Nuovi Prezzi

Tav 3: a) Computo Metrico Estimativo – b) Quadro Comparativo

Tav 4: Quadro Economico

Tav 5: Cronoprogramma

Tav 6: Schema Atto di Sottomissione

G 1) Relazione Geologica

G 2) Relazione Pericolosità Simica di Base

G 3) Indagini Geognostiche e Prove di Laboratorio

G 4) Relazione Geologica (NTC 2018)

NF - Nuova Fognatura: Planimetria e Profili

PC - Planimetria Catastale

g. 91 f

ST-NP Strutturale Nuova Paratia:

- 1) Relazione di Calcolo
- 2) Relazione di Sintesi
- 3) Relazione di Stabilità Globale
- 4) Relazione sui Materiali
- 5) Relazione Accettabilità
- 6) Piano di Manutenzione
- a) Pianta Sezione Armature e Sistemazione Costone

ST-V Strutturale in Variante:

- 1) Relazione Geotecnica
- 2) Relazione sulle Fondazioni
- 3) Relazione di Calcolo Dati Input
- 4) Relazione di Calcolo Dati Output Verifica Gradino e Nodi
- a) Viste Tridimensionali
- b) 1[^] Rampa Prospetti e Pianta
- c) 1[^] Rampa Carpenterie e Particolari Costruttivi
- d) 2[^] Rampa Prospetti e Pianta
- e) 2[^] Rampa Carpenterie e Particolari Costruttivi

L'Appaltatore si impegna, inoltre, e accetta i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale e già concordati con il Direttore dei Lavori, con il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 28 novembre 2018, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 31,13%;

Tutti gli Elaborati progettuali facenti parte della summenzionata Perizia di Variante, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte

D. 41 4

en

sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso l'Area 3 - Settore 5 – Servizio 1.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di Perizia rispetto a quello previsto nel contratto principale, venga prorogato di ulteriori 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi. In caso di ritardo sarà applicata una penale secondo le quantità e modalità previste nel contratto principale dell'opera e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore s'impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase d'esecuzione dei lavori.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori

J. 4 of of

adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

D. 911 X

Soul



- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

ARTICOLO 11: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 12: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 33.408,00 (euro trentatremilaquattrocento

9. 41 K

otto/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 28019989340, rilasciata in Genova (GE), in data 05 febbraio 2020, dalla compagnia Assicurativa "Tokio Marine Europe - S.A." –

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

ARTICOLO 13: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, appendice alla polizza assicurativa RCT/RCO n. 341052175, già prestata per il contratto principale, rep. n. 131/2016, rilasciata il 24 ottobre 2019 dalla compagnia Generali Assicurazioni S.p.A., valida sino al 24 aprile 2020, dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 14: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 15: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in

Bul

9.4





materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni. A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali

D. 44 4

o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 16: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 17: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale in Somma Vesuviana (NA), Via Santa Maria delle Grazie a Castello, n. 46, tel. 081.8995777 - pec dimadero@pec.it – e-mail: info@dimadero.it

ARTICOLO 18: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del

D. 41 E

Have



Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 19: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 20: Patto di integrità.

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ARTICOLO 21: Norme di chiusura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al precedente contratto rep. n. 131/2016 in formato digitale. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

ARTICOLO 22: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi

J. W 4

previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 17 pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti

- L'APPALTATORE: Sig. Francesco Di Madero, nella qualità) i Madelo. Il con cu

- IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Domenico Libero Scuglia Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di

aver letto e compreso:

gli artt. 3, 6, 8, 9, 10, 14, 15 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;

- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti Delice Morio Stella Teti
- L'APPALTATORE: Sig. Francesco Di Madero, nella qualità J'M la fina C

- IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Domenico Libero Scuglia